



GIRIBONE ASFALTI di Borgogno Mauro
C.so Stalingrado 197
Bragno Cairo M.te SV
Tel. e Fax 019 513307
P.I. 01144090097

FAC-SIMILE



CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La **GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA**, alle condizioni della polizza n° **1104105**

RESPONSABILITA' CIVILE DI INSTALLAZIONE

della quale a tergo è riportato l'estratto, presta la propria garanzia fino a Euro

500.000,00 (cinquecentomila/00)

contro i danni materiali e diretti, involontariamente cagionati a terzi:
**in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera
e le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento
dei pacchetti impermeabilizzanti realizzati dalla ditta**

GIRIBONE ASFALTI di BORGOGNO MAURO ANTONIO
Corso Stalingrado 197 – 17014 Cairo Montenotte (SV)

La garanzia ha durata di
10 anni

Beneficiario Committente

Ubicazione Immobile

Tipo e quantità dei materiali impiegati

Inizio garanzia dalle ore 24,00 del (data di consegna dei lavori)

Dati fatture relative N° DEL

Timbro e firma

LA GARANZIA HA DURATA 10 ANNI

ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. DA INSTALLAZIONE

1 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'Assicurato è impresa che effettua l'installazione di "pacchetti impermeabilizzanti" per l'edilizia civile e/o industriale direttamente e/o tramite installatori benevisi e che dette opere sono definite in seguito "pacchetti impermeabilizzanti" purché costituite da uno o più elementi e/o strati funzionali in cui per definizione deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dal normale uso comprese coibentazioni e barriere vapore che formano un corpo unico con l'impermeabilizzazione, ciò premesso:

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati di terzi in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera dei "pacchetti impermeabilizzanti" realizzati dall'Assicurato;
- b) La Società rimborsa le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori di installazione dei "pacchetti impermeabilizzanti" che, in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori stessi, abbiano provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a), e/o che rendano le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate;
- c) La Società rimborsa altresì le spese sostenute per la ricerca del guasto, nonché le spese sostenute per il rifacimento e/o la riparazione della pavimentazione e/o eventuali "strati di protezione" e/o opere sovrastanti il pacchetto, che dovessero subire danni materiali per il ripristino e/o la riparazione dei "pacchetti impermeabilizzanti".

2 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione del "pacchetto impermeabilizzante" al Committente e termina dopo 10 anni, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto.

Resta inteso che in caso di annullamento della polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operanti le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le opere ultimate durante la validità della polizza e sempreché sia stato pagato il relativo premio e la regolazione (vd. art. 18 delle Condizioni Generali); questa estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari ad € 250.000,00 che resta comunque il massimo risarcimento che la Società pagherà per tutta la durata residua delle prestazioni garantite dalla polizza, qualunque sia il numero dei sinistri.

3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalle garanzie i danni:

- a) derivanti da errori di produzione e di progettazione dei prodotti;
- b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati;
- c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l'interesse a provvedervi e/o qualora il prodotto lo richieda;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- f) causati da dolo dell'Assicurato e/o degli installatori incaricati o loro dipendenti, legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori e dirigenti;
- g) dovuti a mancato rispetto, nella effettuazione dei lavori, delle norme tecniche minime d'installazione e/o posa in opera, contemplate dai manuali tecnici predisposti dalle case costruttrici e/o dalle associazioni che rappresentano le imprese di impermeabilizzazione;
- h) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza dei materiali e/o opere su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
- i) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente dei lavori o da terzi da questi incaricati;
- l) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da erronea e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza all'uso, guerre, tumulti popolari, trombe d'aria, uragani, terremoti, ecc.;
- m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti a lavori di impermeabilizzazione sotto falda acquifera;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc);
- q) provocati dalle cose trascinate dal vento;
- r) di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l'asbesto medesimo.

4 - Limiti di risarcimento

Il massimale di € 500.000,00 rappresenta il massimo esborso della Società per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, con il massimo di € 250.000,00 per ogni sinistro.

5 - Scoperti

Per quanto concerne i commi a) e b) del punto 1) succitato, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00. Per quanto concerne il comma c) del punto 1) succitato, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00.

N.B.: LA DENUNCIA DI SINISTRO DEVE ESSERE INOLTRATA ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L'IMPRESA INSTALLATRICE.